

Legge Regionale 18/12/1981, n. 54

“Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica”

... *omissis* ...

TITOLO I

NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Art. 4

(Competenze delle USL in materia di igiene e sanità pubblica)

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni demandate all’ufficio del medico provinciale, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso le Unità Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

- 1) la profilassi delle malattie infettive e diffuse e relativi accertamenti e certificazioni;
- 2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
- 3) l’attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi alla igiene e sanità pubblica;
- 4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
- 5) la tutela dell’ambiente, limitatamente agli aspetti igienico - sanitari e fatte salve le competenze statali e provinciali previste dalle leggi vigenti in materia, contro i fattori di inquinamento con riferimento:
 - a) all’inquinamento dell’aria;
 - b) all’inquinamento delle acque;
 - c) all’inquinamento del suolo;
 - d) all’inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche e altri agenti fisici;
- 6) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, delle compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici, con riferimento all’art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 7) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
- 8) la polizia mortuaria;
- 9) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali ed artificiali;
- 10) la tutela e il controllo dell’approvvigionamento idrico;
- 11) il controllo sull’allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
- 12) la medicina legale, di cui al successivo articolo 6, con la esclusione degli atti relativi ai servizi di cui all’art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono altresì incluse le funzioni indicate nelle lettere a), c), d), e) dell’art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alla Regione e da questa sub - delegate ai comuni, ai sensi del comma quarto del citato art. 7.

Art. 6

(Attività di medicina legale)

Le funzioni di medicina legale di cui al precedente articolo 4, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

- gli accertamenti preventivi di idoneità previsti da leggi e regolamenti;
- l’accertamento medico-legale di controllo per l’invalidità temporanea, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- gli altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

- l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio nell'ambito dell'invalidità civile nonché a favore di ciechi civili e sordomuti;
- l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
- il servizio necroscopico;
- il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'esercizio delle attività medico-legali di cui al precedente comma, ivi comprese quelle già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario, compete al servizio della struttura centrale di cui al 2° comma del successivo art. 9, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 8 e 10 della presente legge.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio o, per sua delega, da altro medico del servizio.

Art. 10

(Attività di igiene e sanità pubblica a livello di distretto di base)

In relazione alle funzioni di cui al precedente art. 4 la USL assicura a livello di distretto di base, tramite i competenti servizi della struttura centrale - che a loro volta si avvalgono di norma degli operatori residenti nel distretto medesimo - le attività di primo livello e di pronto intervento e in particolare:

- a) il controllo igienico - sanitario delle scuole e degli ambienti ricreativi o destinati all'ospitalità;
- b) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni;
- c) le ispezioni agli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari;
- d) gli accertamenti necroscopici;
- e) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;
- f) gli accertamenti e le certificazioni correnti;
- g) le prime attività di prevenzione della patologia umana, fisica e psichica, con particolare riguardo alle comunità locali;
- h) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali del distretto.